COMUNE DI SCILLA

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

o **ORIGINALE**
o *COPIA*

DETERMINAZIONE N° 77 DEL 06.09.2021
N° 101 DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI)

OGGETTO: **Realizzazione della V^a edizione del festival di musica jazz e arte denominato "Scilla Jazz Festival 2021" (SJF) proposto ed organizzato da Associazione culturale "Be Art" di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 16 luglio 2021. Impegno e liquidazione.**
CIG: ZD432EFF1F

IL RESPONSABILE dell' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 2/10/2020 esecutiva, con il quale si è formalmente insediato il Consiglio Comunale per la gestione dell'Ente;

VISTO il Decreto di nomina N. 06 DEL 22.01.2020 (PROT. N. 1145 del 25.01.2021) con cui sono state affidate al Dott. Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni le funzioni di Responsabile dell'area Amministrativa;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha inteso contribuire ad organizzare manifestazioni di interesse turistico, nei vari ambiti artistici, al fine di mantenere ed aumentare le presenze turistiche nel territorio con evidenti benefici indotti dai flussi turistici che si intende garantire, promuovere ed implementare, il tutto nell'ambito delle competenze espressamente previste dall'articolo 3, comma 2 del TUEL secondo cui: "Il comune è l'ente locale che *rappresenta* la *propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*", tenendo conto dell'inconfutabile vocazione turistica del Comune di Scilla;

Vista la nota prot. n. 9538 del 13 luglio 2021, mediante la quale l'Associazione culturale "Be Art", ha proposto la realizzazione della V^a edizione del festival di musica jazz e arte denominato "Scilla Jazz Festival 2021" (SJF) allegando un dettagliato ed articolato progetto da svolgersi nei giorni dal 02 al 17 agosto 2021 e chiedendo, dunque, la concessione del Castello e della Piazza nonché la partecipazione e collaborazione attiva del Comune; la disponibilità di due palcoscenici e le altre attività di supporto meglio descritte nel progetto presentato nonché un contributo di euro quindicimilaottocento (€.15.800=) a titolo di partecipazione alle spese da affrontare per l'organizzazione dell'evento;

Rilevato che l'articolato progetto proposto prevede anche sezioni relative alla fotografia; all'arte contemporanea; alla letteratura; all'enogastronomia oltre che conferenze e rassegna di cinema;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 16 luglio 2021 mediante la quale l'Amministrazione comunale ha disposto di approvare il programma della manifestazione come sopra proposto, aderendo alle iniziative in parola e facendole proprie, stanziando, per la riuscita dell'iniziativa, la somma complessiva ed omnicomprensiva di euro **quindicimilaottocento (€.15.800=)** di cui una parte, pari ad euro cinquemilasettecento (€.5.700=), necessari per le iniziative da svolgersi presso il Castello Ruffo, da imputare ai capitoli in cui risultano allocati i finanziamenti regionali di cui alla L.R. 14/2000 e la restante parte, pari ad euro diecimilacento (€. 10.100=), da imputare sui pertinenti fondi di bilancio comunale;

Visti i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: "*non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità*" e (comma 9) "*non possono effettuare spese per sponsorizzazioni*";

Atteso che relativamente alle norme suddette si sono registrati numerosi pareri, da parte di diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti, ed in particolare quella della Sezione Lombardia n. 160/2011/PAR, coerente con la *ratio legis* di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e con lo scopo di evitare manovre elusive, che testualmente recita: *"in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78 presuppone, altresì, un vaglio di natura telelogica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."*..... ***L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.***

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 782010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori della tradizione e cultura locali nonché, soprattutto, alla promozione del turismo, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze nell'ambito di quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2 del TUEL secondo cui: "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*", tenendo conto dell'inconfutabile vocazione turistica del Comune di Scilla e della conseguente necessità di organizzare manifestazioni di interesse turistico, nei vari ambiti artistici, al fine di mantenere ed aumentare le presenze turistiche nel territorio con evidenti benefici indotti dai flussi turistici che si intende garantire, promuovere ed implementare;

Richiamate, altresì, anche per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 63 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., codice degli appalti, secondo cui, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, (comma 2 lett.b), quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

Rilevato che le fattispecie inerenti l'organizzazione ovvero il sostegno ad iniziative culturali ed artistiche, finalizzate alla promozione e sviluppo del territorio, siano caratterizzate tanto dall'unicità della rappresentazione artistica di volta in volta considerata quanto dalla necessità di tutelare diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, legittimando, dunque, anche sotto tale profilo, l'individuazione diretta degli artisti ed autori cui demandare la realizzazione delle iniziative di volta in volta considerate;

Dato atto che, per quanto si è potuto apprendere dagli organi di stampa, risulta notorio che la manifestazione prevista si è regolarmente svolta, e che non risultano, in atti, contestazioni o rilievi di sorta in merito al corretto svolgimento della manifestazione stessa;

Dato atto che nel Bilancio approvato per l'anno 2021, è stata inserita, per la realizzazione delle suddette manifestazioni, una congrua somma per le predette finalità di promozione e sviluppo del territorio;

Ritenuto dunque di dover provvedere in merito mediante impegno e liquidazione del contributo stanziato dall'Amministrazione;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi:
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'Associazione culturale "Be Art", con sede in Reggio Calabria, Via Melacrino 5/a, C.F. 92102000806, in relazione allo svolgimento della V^a^ edizione del festival di musica jazz e arte denominato "Scilla Jazz Festival 2021" (SJF), di cui alla deliberazione della Giunta comunale indicata in oggetto, l'**importo omnicomprensivo di euro quindicimilaottocento (€.15.800=);**

Di dare atto che il proponente lo spettacolo in oggetto ha prodotto, ai fini della documentazione fiscale, ricevuta n. 01/2021 del 30 agosto 2021 acquisita in atti in data 06 settembre al n. 11829 di prot.;

Di dare atto che il CIG è il seguente: ZD432EFF1F

Di imputare la predetta somma alle pertinenti voci del corrente bilancio di esercizio di seguito specificate:

- quanto ad euro **cinquemilasettecentoquattordicieventinovecentesimi (€.5.714,29=),** necessari per le iniziative da svolgersi presso il Castello Ruffo, al **capitolo 923** in cui risultano allocati i finanziamenti regionali di cui alla L.R. 14/2000, che presenta stanziamento adeguato alla necessaria copertura;
- quanto ad euro **diecimilaottantacinqueesettantunocentesimi (€.10.085,71=)**, al capitolo 920 del bilancio pluriennale 2021 – 2023, annualità 2021, che presenta stanziamento adeguato alla necessaria copertura;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area finanziaria per l'emissione dei relativi mandati.

Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa .

Di dare mandato al competente Ufficio finanziario affinché provveda ad emettere i rituali mandati di pagamento, con accredito delle somme secondo la normativa vigente;

Di dare atto che il pagamento come sopra disposto ha effetto liberatorio per il Comune;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale istituzionale con decorrenza immediata per almeno quindici giorni.

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in essere.

Di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell'adozione della presente determinazione.

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza;

Il Segretario generale
Responsabile Area Amministrativa
(AVV Demetrio Eros Domenico POLIMENI)

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA n. 77 DEL 06.09.2021

Area Economica e finanziaria

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con l'impegno da valere sul Capitolo come sopra riportato sul bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (DOTT.Giuseppe Marino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 367/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT.Giuseppe Marino

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs.n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO
896	06.09.2021	€. 10.085,71	920	2021
	06.09.2021	€. 5.714,29	923	2021

Note: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO DOTT.Giuseppe Marino

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Scilla _____

L'addetto alla pubblicazione